



## 7.3.1

# ORDINANZA

## MUNICIPALE CONCERNENTE LE TARIFFE TASSA USO CANALIZZAZIONI

### IL MUNICIPIO DI ASCONA

richiamati gli articoli 192 della Legge organica comunale, 110 LALIA (Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque) e 36 e seguenti del vigente Regolamento comunale delle canalizzazioni, ordina:

#### **Art. 1 – Tassa d'uso \*/\*\*/\*\*\*\*/\*\*\*\*\***

1. La tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 2021 ammonta a fr. 0.85 (IVA esclusa) per m<sup>3</sup> e verrà prelevata in funzione del consumo effettivo d'acqua potabile dell'anno precedente, ritenuto un minimo di fr. 20.00.
2. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa d'uso è calcolata in base allo 0.9‰ del valore di stima ufficiale, ritenuto un minimo di fr. 10.00 (IVA esclusa).

#### **Art. 2 – Tasse di allacciamento**

1. Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa a copertura dei costi sul valore di stima pari al 1‰ del fabbricato o manufatto, ritenuto un minimo di fr 500.00 ed un massimo di fr. 950.00 (IVA esclusa).
2. Per fondi aperti la tassa è fissata in fr. 300.00 (IVA esclusa).

#### **Art. 3 – Tassa di allacciamento provvisorio – Immissioni di acque provenienti dai cantieri**

1. La tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di fr. 100.00 ed un massimo di fr. 1'000.00 (IVA esclusa).



#### **Art. 4 – Emissione**

L'emissione della tassa, destinata ai proprietari dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati, sarà effettuata in un'unica rata a cura dell'esattoria comunale.

La tassa è pagabile entro il termine di 30 giorni dall'emissione. In caso di mancato pagamento dopo il primo richiamo è dovuta una tassa di diffida di fr. 30.00.

#### **Art. 5 – Titolo esecutivo**

La fattura emessa, una volta cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo ai sensi della LEF.

#### **Art. 6 – Entrata in vigore**

La presente ordinanza entrerà in vigore una volta cresciuta in giudicato.

#### **Art. 7 – Disposizioni abrogative**

Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

#### **Art. 8 – Termini ricorsuali**

Contro le disposizioni della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.



Il Municipio

\* Modifica adottata con risoluzione municipale 2259 del 14 novembre 2017.

Esposta all'Albo comunale dal 16 novembre al 3 gennaio 2018, ritenute le ferie giudiziarie.

\*\* Modifica adottata con risoluzione municipale 145 del 22 gennaio 2019.

Esposta all'Albo comunale dal 24 gennaio al 25 febbraio 2019.

\*\*\* Modifica adottata con risoluzione municipale 2611 del 3 dicembre 2019.

Esposta all'Albo comunale dal 6 dicembre 2019 al 20 gennaio 2020, ritenute le ferie giudiziarie.

\*\*\*\* Modifica adottata con risoluzione municipale 451 del 2 marzo 2021.

Esposta all'Albo comunale dal 3 marzo 2021 al 16 aprile 2021, ritenute le ferie giudiziarie.